

Parti

Attrice: PORR Építési Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾, segnatamente i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi dell'autorità tributaria nazionale che, senza che sussista evasione fiscale, non riconosce, quando calcola l'importo dell'imposta dovuto, il diritto a detrazione che può essere esercitato sulla base di una fattura IVA emessa secondo il regime di tassazione ordinaria, giacché considera che l'iter corretto sarebbe consistito nell'emettere la fattura relativa all'operazione secondo il regime di inversione contabile, e senza che, prima di negare il diritto a detrazione,
- si esamini se l'emittente della fattura può rimborsare al destinatario della medesima l'importo dell'IVA erroneamente versato, e
 - si esamini se l'emittente della fattura può legittimamente (nel contesto normativo nazionale) rettificare e regolarizzare la fattura e in tal modo ottenere dall'autorità tributaria il rimborso dell'imposta erroneamente versata dalla stesso.
- 2) Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE, segnatamente i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi dell'autorità tributaria nazionale che neghi, quando calcola l'importo dell'imposta dovuto, il diritto a detrazione che può essere esercitato sulla base di una fattura IVA emessa secondo il regime di tassazione ordinaria, giacché considera che l'iter corretto sarebbe consistito nell'emettere la fattura relativa all'operazione secondo il regime di inversione contabile, e in base alla quale, quando si calcola l'importo dell'imposta dovuto, non si disponga il rimborso al destinatario della fattura l'imposta erroneamente assolta, nonostante l'emittente della fattura abbia versato all'Erario l'importo dell'IVA delle fatture.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 dicembre 2017 —
Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per
l'Italia SpA (Infratel Italia SpA)**

(Causa C-697/17)

(2018/C 112/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Telecom Italia SpA

Appellati: Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA)

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 28, paragrafo 2, primo periodo della Direttiva 2014/24/UE⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso di imporre una piena identità giuridica ed economica fra gli operatori prequalificati e quelli che presenteranno offerte nell'ambito della procedura ristretta e se, in particolare, tale disposizione debba essere interpretata nel senso di ostare a un accordo concluso fra le holding che controllano due operatori prequalificati in un momento compreso fra la prequalifica e la presentazione delle offerte, laddove: a) tale accordo abbia per oggetto e per effetto (inter alia) la realizzazione di una fusione per incorporazione di una delle imprese prequalificate in un'altra di esse (operazione, peraltro, autorizzata dalla Commissione europea); b) gli effetti dell'operazione di fusione si siano perfezionati dopo la presentazione dell'offerta da parte dell'impresa incorporante (ragione per cui al momento della presentazione dell'offerta, la sua composizione non risultava mutata rispetto a quella esistente al momento della prequalifica); c) l'impresa in seguito incorporata (la cui composizione non risultava modificata alla data ultima per la presentazione delle offerte) abbia comunque ritenuto di non partecipare alla procedura ristretta, verosimilmente in attuazione del programma contrattuale stabilito con l'accordo stipulato fra le holding.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 14 dicembre 2017 — Unareti SpA / Ministero dello Sviluppo Economico e a.

(Causa C-702/17)

(2018/C 112/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Unareti SpA

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli Affari Regionali, Autorità Garante per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico — Sede di Milano, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Ministero per gli affari regionali, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Conferenza Unificata Stato Regioni e Enti Locali

Questione pregiudiziale

In particolare, si chiede alla Corte di stabilire se tali principi e norme ostano ad una normativa nazionale, sopra riportata, che prevede una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell'entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero se tale applicazione sia giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dall'esigenza di tutelare altri interessi pubblici, di rilevanza europea, afferenti all'esigenza di consentire una migliore tutela dell'assetto concorrenziale del mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, indirettamente, gli effetti di un'eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari.
